



Tribunale di Pistoia

Prot. n. **37/2022 U.**

Pistoia, 10 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

All'Ufficio NEP
Tribunale
SEDE

OGGETTO: Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base per alcune categorie di soggetti operanti negli Uffici Giudiziari: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

Visto l'art. 3 del D.L. n. 1/2022, il quale estende "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia" l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base per accedere ai pubblici uffici di cui all'art. 9-sexies del D.L. n. 22/2021, conv. con modif. dalla L. n. 87/2021, e succ. modif. (da ultimo, con D.L. n. 221/2021, la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022) precisando tra l'altro che le disposizioni di detta norma "non si applicano ai testimoni e alle parti del processo", e, inoltre, che "l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma i non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento";

ritenuto di dovere impartire immediate disposizioni per indicare le modalità di controllo e verifica del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 base da parte (anche) dei nuovi soggetti sopra indicati, al fine di consentirne l'accesso all'Ufficio NEP;

ribadito, ad ogni buon conto, che in base all'art. 9, comma 2, del cit. D.L. n. 22/2021 "le certificazioni verdi COVID-19 devono attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-Co V-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo";

considerato che per l'Ufficio NEP di Pistoia non è previsto alcun servizio di vigilanza con apposito personale di ditta esterna a ciò deputata, per cui al controllo in oggetto dovrà necessariamente provvedere il Dirigente, anche mediante delega interna;

per questi motivi


DISPONE

che, a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni da parte del legislatore, il dirigente UNEP, eventualmente anche mediante apposita delega interna, avvalendosi dell'apposita applicazione facilmente scaricabile sullo smartphone, provveda a verificare il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base, in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/2021, all'atto dell'accesso al proprio Ufficio da parte dei seguenti soggetti: avvocati, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (esclusi i testimoni e le parti dei processi);

in caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valida certificazione verde da parte dei soggetti di cui sopra agli stessi sarà vietato l'accesso all'Ufficio.

CHIEDE

Si comunichi al Dirigente, ai Direttori, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, ai Funzionari amministrativi ed al personale dell'UNEP di Pistoia, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello.



Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbacisi